

RESTARE IN MONTAGNA.

Disposizioni per il riequilibrio territoriale e il rilancio delle zone montane e delle aree interne della Puglia.

TITOLO I — PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI STRATEGICI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, la legge 6 ottobre 2017, n. 158, e la legge 12 settembre 2023, n. 131, riconosce la specificità delle aree montane, appenniniche e interne del proprio territorio e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e ambientale, ai fini della riduzione delle disuguaglianze territoriali e del contrasto allo spopolamento.
 2. La Regione persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di vita delle popolazioni residenti nelle aree montane e interne, con particolare riferimento al Subappennino Dauno, alla Murgia e ai comuni classificati come montani o parzialmente montani, garantendo la salvaguardia del territorio, la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche, e la tutela delle tradizioni locali.
 3. La Regione riconosce il ruolo delle comunità montane come presidi di territorio, custodi di biodiversità e identità culturale, e promuove politiche che rendano il presidio umano del territorio condizione necessaria per la sua tutela ambientale e per la sicurezza idrogeologica.
-

Art. 2 (Aree montane e interne: definizione e classificazione)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate aree montane e interne i comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 3.
2. I comuni di cui al comma 1 sono individuati sulla base:
 - a) della classificazione nazionale dei comuni montani di cui alla legge 12 settembre 2023, n. 131;
 - b) delle zone omogenee storicamente riconosciute dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9;
 - c) di condizioni di marginalità socio-economica, spopolamento e difficoltà di accesso ai servizi essenziali equiparabili a quelle dei comuni montani.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e acquisito il parere di ANCI Puglia e UNCEM Puglia, individua l'elenco dei comuni di cui al comma 1, motivando l'inclusione sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale della Regione, nella sezione 'Amministrazione trasparente'.
4. L'elenco è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al comma 3.

TITOLO II — FORME ORGANIZZATIVE: LE UNIONI DI COMUNI MONTANE

Art. 3 (Ambiti territoriali ottimali e Unioni di Comuni montane)

1. Il territorio montano e interno della Puglia è articolato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:
 - a) Ambito del Subappennino Dauno Nord;
 - b) Ambito del Subappennino Dauno Sud;
 - c) Ambito della Murgia Alta.
2. In ciascun ambito territoriale ottimale i comuni sono incentivati a costituire, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un'Unione di Comuni denominata 'Unione di Comuni montana', che assume la denominazione corrispondente all'ambito di appartenenza.
3. La costituzione dell'Unione di Comuni montana è condizione necessaria per:
 - a) l'accesso prioritario alle risorse del Fondo regionale di cui all'articolo 7;
 - b) la partecipazione ai programmi regionali di cui all'articolo 8;
 - c) la stipula di accordi di programma e contratti istituzionali di sviluppo con la Regione;
 - d) l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Le Unioni di Comuni montane sono il soggetto istituzionale di riferimento per l'attuazione delle politiche regionali in favore delle aree montane e interne e per la gestione del Fondo regionale di cui all'articolo 7.
5. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, individua i comuni compresi in ciascun ambito territoriale ottimale. I comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali che non aderiscono all'Unione di Comuni montana possono accedere alle risorse della presente legge esclusivamente mediante convenzioni con l'Unione territorialmente competente ovvero mediante gestione associata di funzioni e servizi ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con almeno due terzi dei comuni dell'ambito.
6. Le Unioni di Comuni già costituite nei territori di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge si conformano alle disposizioni della presente legge entro diciotto mesi, adeguando i propri statuti.

Art. 4 (Costituzione e funzionamento delle Unioni di Comuni montane)

1. L'Unione di Comuni montana è costituita mediante convenzione stipulata dai comuni dell'ambito territoriale ottimale, approvata dai rispettivi consigli comunali. La convenzione ha valore di atto costitutivo.
2. La costituzione dell'Unione richiede:
 - a) l'adesione di almeno il sessanta per cento dei comuni dell'ambito, rappresentativi di almeno il cinquanta per cento della popolazione residente;

- b) l'adozione dello statuto, approvato dall'Assemblea dei sindaci a maggioranza dei due terzi;
 - c) l'approvazione del programma pluriennale di sviluppo del territorio, con orizzonte non inferiore a tre anni.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti costitutivi, riconosce l'Unione di Comuni montana con deliberazione di Giunta e ne dispone l'iscrizione nel Registro regionale degli enti locali associativi montani, istituito presso la Sezione Autonomie locali. Decorso il termine senza pronuncia, l'Unione si intende riconosciuta.
4. Sono organi dell'Unione di Comuni montana:
- a) l'Assemblea dei sindaci;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Le cariche di Presidente, di componente della Giunta esecutiva e di componente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione di Comuni montana sono svolte a titolo onorifico, senza corresponsione di gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti. È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e debitamente documentate, nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento interno dell'Unione.
-

Art. 5 (Funzioni delle Unioni di Comuni montane)

1. Le Unioni di Comuni montane esercitano le funzioni conferite dalla presente legge, dallo statuto, dalle deliberazioni dei comuni aderenti e quelle delegate dalla Regione ai sensi del comma 3.
2. Sono funzioni proprie delle Unioni di Comuni montane:
- a) la programmazione dello sviluppo socio-economico dell'ambito territoriale mediante il programma pluriennale di sviluppo;
 - b) la gestione associata dei servizi comunali a domanda debole e dei servizi essenziali, in raccordo con i soggetti istituzionali competenti;
 - c) la tutela e valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e al presidio idrogeologico;
 - d) il coordinamento degli interventi di manutenzione della viabilità minore e della rete sentieristica sovracomunale;
 - e) la promozione dello sviluppo economico locale, con specifico riguardo al turismo sostenibile, all'artigianato, alle filiere agroalimentari e forestali locali;
 - f) la promozione di politiche di contrasto allo spopolamento;

- g) la valorizzazione del patrimonio culturale, identitario e paesaggistico dell'ambito.
3. La Regione può delegare alle Unioni di Comuni montane, mediante accordi di programma, l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di gestione del patrimonio forestale, monitoraggio ambientale, coordinamento della Strategia Nazionale per le Aree Interne.
 4. Le Unioni di Comuni montane sono il soggetto di riferimento per la negoziazione degli accordi di programma e dei contratti istituzionali di sviluppo che interessano il territorio montano pugliese.
 5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, le Unioni adottano forme partecipative, coinvolgendo associazioni di categoria, organizzazioni del volontariato, Pro Loco e associazioni culturali e ambientali. Lo statuto può prevedere la costituzione di un Forum permanente della comunità locale.
-

TITOLO III — PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 6 (Fondo regionale per la montagna e le aree interne)

1. È istituito il Fondo regionale per la montagna e le aree interne pugliesi, con dotazione finanziaria determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale.
 2. In sede di prima applicazione, la dotazione del Fondo non può essere inferiore a euro 5.000.000,00 annui, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
 3. Le risorse del Fondo sono attribuite alle Unioni di Comuni montane sulla base di criteri che tengono conto di:
 - a) popolazione residente;
 - b) estensione territoriale;
 - c) grado di marginalità;
 - d) indice di spopolamento e saldo demografico negativo;
 - e) livello di fragilità idrogeologica del territorio.
 4. Una quota non inferiore al venti per cento del Fondo è destinata a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità minore e dei sentieri.
 5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione i criteri di riparto e le modalità di accesso al Fondo.
 6. All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 27.
-

Art. 7 (Programma regionale per la montagna e le aree interne)

1. Il programma regionale per la montagna e le aree interne, di durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione regionale.
 2. Il programma individua:
 - a) gli interventi regionali per il mantenimento e l'incremento dei punti di forza del territorio montano;
 - b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse naturali, paesaggistiche, culturali e produttive;
 - c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e dell'offerta turistica;
 - d) le risorse finanziarie complessive e i criteri di assegnazione alle Unioni di Comuni montane;
 - e) gli indicatori di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi;
 - f) gli interventi per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici di cui all'articolo 14.
 3. Le Unioni di Comuni montane trasmettono alla Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, le proposte progettuali coerenti con il programma regionale di cui al comma 1.
 4. Il programma regionale è aggiornato annualmente con le modalità di cui al comma 1.
-

Art. 8 (Valorizzazione dei servizi ecosistemici e delle risorse idriche)

1. La Regione promuove accordi di programma con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato affinché, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tariffe del servizio idrico integrato e delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), una quota della componente tariffaria destinata agli investimenti, non inferiore al tre per cento, sia destinata prioritariamente alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano pugliese e alla valorizzazione delle risorse idriche nei bacini montani.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle Unioni di Comuni montane sulla base di accordi di programma stipulati tra la Regione, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e le Unioni medesime, per l'attuazione di interventi di:
 - a) tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche;
 - b) sistemazione idrogeologica del territorio montano;
 - c) manutenzione e ripristino delle opere di captazione e adduzione nei territori montani;
 - d) interventi di forestazione e sistemazione idraulico-forestale nelle aree di ricarica degli acquiferi.

3. Tenuto conto del ruolo delle aree montane pugliesi come bacini idrografici alimentatori degli invasi artificiali e dei corsi d'acqua, la quota di cui al comma 1 è prioritariamente destinata agli interventi nelle aree di ricarica degli acquiferi.
 4. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo parere dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.
 5. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla compatibilità con la regolazione nazionale in materia di tariffe del servizio idrico integrato. Qualora l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) adotti deliberazioni che impediscano o limitino la destinazione tariffaria di cui al comma 1, la Regione provvede a garantire equivalenti risorse mediante stanziamenti del bilancio regionale o mediante altre forme di finanziamento compatibili con la normativa vigente.
-

Art. 9 (Osservatorio regionale sulla montagna e le aree interne)

1. È istituito, presso la Sezione regionale competente in materia di autonomie locali, l'Osservatorio regionale sulla montagna e le aree interne, con funzioni di analisi permanente delle problematiche del territorio montano e delle aree marginali pugliesi.
2. L'Osservatorio:
 - a) acquisisce elementi informativi sulle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali delle aree montane;
 - b) monitora l'attuazione dei piani, programmi e interventi regionali;
 - c) elabora proposte per il miglioramento delle politiche regionali.
3. All'Osservatorio partecipano, a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale: UNCEM Puglia, ANCI Puglia, le Unioni di Comuni montane, rappresentanti delle Università pugliesi con competenze in urbanistica, economia territoriale e scienze ambientali.
4. Possono partecipare esperti designati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, in numero non superiore a cinque unità. La partecipazione è a titolo gratuito. Ai componenti dell'Osservatorio può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c), calcolato sulla base delle tariffe stabilite dalla normativa regionale vigente per i dipendenti regionali in missione.
5. L'Osservatorio presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulla condizione dei comuni montani e delle aree interne pugliesi, entro il 30 settembre di ciascun anno.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 10 (Clausola di invarianza finanziaria e coordinamento con fondi europei)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, fatta eccezione per le risorse espressamente previste dagli articoli 6 e 11.
2. La Regione assicura la coerenza tra la presente legge e la programmazione dei fondi strutturali europei (FESR, FEASR, FSE+), destinando alle aree montane e interne quote adeguate di risorse nel periodo di programmazione vigente.
3. La Regione partecipa e concorre all'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), garantendo il coordinamento con le disposizioni della presente legge.

Art. 11 (Incentivi per l'insediamento nelle aree montane)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna e delle aree interne, la Regione può concedere contributi per spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale in comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
2. La Regione può prevedere agevolazioni fiscali regionali, contributi per l'avvio di attività economiche e sgravi sugli oneri di urbanizzazione per favorire l'insediamento di nuovi residenti e imprenditori, con priorità per giovani, famiglie con figli e lavoratori da remoto.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità e l'entità dei contributi e delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera b).

TITOLO IV — SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 12 (Sistemazione idrogeologica e presidio del territorio)

1. Le Unioni di Comuni montane esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale, individuando le priorità all'interno dei bacini idrografici di competenza, in raccordo con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
2. La Regione destina una quota specifica del proprio bilancio e dei fondi strutturali europei agli interventi di messa in sicurezza del territorio montano pugliese, con

particolare riferimento alle aree del Subappennino Dauno caratterizzate da dissesto idrogeologico.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati prioritariamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica e interventi di riforestazione con specie autoctone.

Art. 13 (Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e filiere produttive locali)

1. Le Unioni di Comuni montane promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato, attraverso convenzioni tra proprietari pubblici e privati, accordi di programma e costituzione di consorzi.
2. La Regione promuove la gestione delle risorse pastorali, anche attraverso piani pastorali aziendali, comunali o sovracomunali, valorizzando la transumanza quale pratica tradizionale riconosciuta dall'UNESCO e i tratturi quali elementi costitutivi del paesaggio pugliese.
3. La Regione promuove lo sviluppo delle filiere forestali locali mediante il Piano forestale regionale, con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento sostenibile delle risorse forestali in un'ottica di filiera corta ed economia circolare.
4. Al fine di favorire la multifunzionalità delle imprese agricole e la valorizzazione delle produzioni tipiche, le Unioni di Comuni montane stipulano accordi con gli imprenditori agricoli per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e la valorizzazione delle indicazioni geografiche e dei marchi locali.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i settori artigianali e i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna e delle aree interne pugliesi.

Art. 14 (Turismo sostenibile e attività sportiva)

1. Le Unioni di Comuni montane pianificano e organizzano, nel rispetto degli indirizzi regionali, lo sviluppo del turismo rurale, naturalistico, culturale ed esperienziale, valorizzando la rete sentieristica, i cammini storici, i parchi naturali regionali, i borghi autentici e le eccellenze enogastronomiche.
2. La Regione individua le caratteristiche del turismo sostenibile nella montagna pugliese e definisce strumenti di pianificazione, indicatori di sostenibilità, criteri di assegnazione delle risorse e iniziative di formazione degli operatori pubblici e privati.
3. La Regione riconosce il valore del turismo sportivo e dell'attività motoria in territorio montano e può prevedere, nell'ambito del programma di cui all'articolo 7, contributi per la promozione dell'attività sportiva e del turismo attivo, con particolare riguardo a trekking, cicloturismo, equitazione e birdwatching.

Art. 15 (Recupero e rivitalizzazione dei borghi e valorizzazione culturale)

1. La Regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi delle aree montane e interne mediante le risorse derivanti dai fondi strutturali europei, dalle risorse statali e dalle risorse regionali, in coordinamento con i programmi nazionali sui borghi e le politiche di rigenerazione urbana.
2. Il recupero e la rivitalizzazione perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio storico;
 - b) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identitari dei centri storici;
 - c) consolidamento statico e adeguamento sismico degli edifici storici;
 - d) creazione di nuove imprese, start-up innovative, hub di lavoro condiviso e botteghe multifunzionali;
 - e) riduzione del consumo di suolo e lotta alla desertificazione commerciale;
 - f) apertura e gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
3. La Regione riconosce nella cultura tradizionale, nelle memorie storiche collettive, nei dialetti locali, nelle feste popolari, nelle tradizioni religiose e nei paesaggi agrari delle aree montane pugliesi i fondamenti identitari delle comunità e li tutela come patrimonio immateriale.
4. La Regione promuove le identità culturali locali e valorizza il legame tra le comunità emigrate e i luoghi d'origine, favorendo il coinvolgimento della diaspora come risorsa per lo sviluppo e il ripopolamento.
5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.

TITOLO V — SERVIZI ESSENZIALI, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E MOBILITÀ

Art. 16 (Livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane)

1. La Giunta regionale, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i livelli essenziali dei servizi pubblici nelle materie di competenza regionale per le aree montane e interne, con particolare riguardo a:
 - a) presidio sanitario e continuità assistenziale, inclusi guardia medica, medicina di base e servizi di emergenza-urgenza;
 - b) servizi socio-assistenziali per la persona e le famiglie, inclusi assistenza domiciliare agli anziani, servizi per la prima infanzia e supporto alla disabilità;
 - c) istruzione e formazione, inclusa l'offerta scolastica adeguata e il trasporto scolastico;
 - d) trasporto pubblico locale;

- e) connettività digitale a banda ultralarga.
 - 2. L'individuazione dei livelli essenziali avviene previo parere della commissione consiliare competente e sentite le Unioni di Comuni montane, UNCEM Puglia e ANCI Puglia.
 - 3. La Regione garantisce il mantenimento dei livelli essenziali mediante risorse proprie, fondi strutturali europei e risorse nazionali destinate alle aree interne.
-

Art. 17 (Sanità e continuità assistenziale nelle aree montane)

1. La Regione riconosce che l'accesso alle cure sanitarie di base costituisce condizione essenziale per la permanenza e la residenzialità nei comuni montani e nelle aree interne pugliesi. La carenza o la soppressione del servizio di continuità assistenziale nelle ore notturne e festive nei comuni montani è incompatibile con i principi della presente legge e con il diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione.
2. La Regione, nei limiti delle proprie competenze in materia di organizzazione del servizio sanitario e nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza stabiliti dalla normativa statale, promuove con le Aziende Sanitarie Locali:
 - a) l'adeguamento dell'offerta del servizio di continuità assistenziale nelle ore notturne e festive, tenuto conto delle specificità orografiche e della dispersione territoriale, secondo standard minimi regionali non inferiori a quelli applicati nelle aree urbane;
 - b) presenza di medici di medicina generale in numero adeguato al fabbisogno effettivo, tenuto conto dell'indice di dispersione territoriale;
 - c) attivazione o potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI), con priorità per anziani soli e pazienti non autosufficienti;
 - d) accessibilità ai servizi di emergenza-urgenza (118), con tempi di intervento adeguati alle distanze geografiche;
 - e) sviluppo di servizi di telemedicina e teleconsulto specialistico, come strumenti complementari e non sostitutivi della presenza medica fisica.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale e dei vincoli derivanti dalla programmazione sanitaria nazionale.
4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione sanitaria regionale, riconosce le aree montane e interne come territori con specifiche necessità assistenziali, adottando criteri di allocazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale che tengano conto:
 - a) dell'indice di bisogno sanitario, calcolato in base all'età media della popolazione, all'incidenza delle patologie croniche e ai determinanti sociali della salute;
 - b) della dispersione territoriale e dell'accessibilità geografica ai presidi sanitari;
 - c) dei maggiori costi organizzativi derivanti dalla bassa densità abitativa e dalle caratteristiche orografiche del territorio.
5. I criteri di cui al comma 4 integrano, senza sostituirli, i criteri di allocazione ordinaria delle risorse del Servizio Sanitario Regionale stabiliti dalla normativa vigente.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un piano straordinario per la continuità assistenziale nelle aree montane e interne pugliesi, sentite le ASL, le Unioni di Comuni montane, le organizzazioni sindacali della medicina convenzionata e UNCEM Puglia. Il piano individua:
 - a) le zone sprovviste o carenti di copertura notturna e festiva;
 - b) le risorse necessarie e le modalità di reclutamento del personale;
 - c) un sistema di incentivi economici per l'insediamento di medici di base e medici di continuità assistenziale nei comuni montani;
 - d) un meccanismo di monitoraggio semestrale con obbligo di relazione al Consiglio regionale;
 - e) l'individuazione delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie per l'attuazione del piano, con indicazione della fonte di copertura;
 - f) la definizione di obiettivi misurabili e tempi certi di attuazione per ciascuna ASL;
 - g) la previsione di misure correttive automatiche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
 7. Il Piano straordinario di cui al comma 6 è approvato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente. Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute ad adottare, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano, i provvedimenti attuativi di propria competenza. Il mancato rispetto dei termini e degli obiettivi del Piano costituisce elemento di valutazione negativa ai fini della valutazione della dirigenza delle ASL.
 8. La soppressione o la riduzione del servizio di continuità assistenziale in un comune montano deve essere preventivamente comunicata all'Unione di Comuni montana competente e alla commissione consiliare competente, con preavviso di almeno novanta giorni, e può essere disposta solo previa individuazione di misure alternative equivalenti.
 9. I comuni montani possono destinare risorse proprie, anche nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 6, a incentivi economici aggiuntivi per l'insediamento di medici di base, specialisti e personale di continuità assistenziale, in accordo con le disposizioni regionali e nazionali vigenti.
 10. La Regione promuove, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'adozione di norme nazionali che riconoscano i comuni montani come zone disagiate ai fini dell'assegnazione di medici di medicina generale e di continuità assistenziale, con criteri preferenziali e incentivi strutturali.
-

Art. 18 (Trasporti, mobilità e connettività digitale)

1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante o inadeguato, le Unioni di Comuni montane organizzano e gestiscono il trasporto di persone, anche in deroga alle norme regionali vigenti, ricercando l'integrazione con i servizi di linea esistenti e valorizzando le soluzioni di mobilità innovativa e a chiamata.

2. La Regione sostiene la sperimentazione di servizi di mobilità collettiva innovativi, incluse navette solidali, car pooling organizzato e servizi di accompagnamento per anziani e disabili.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei servizi di trasporto nelle aree montane e può prevedere un concorso finanziario a sostegno del servizio.
4. Al fine di ovviare agli svantaggi derivanti dalla distanza dai centri provinciali, le Unioni di Comuni montane operano quali sportelli digitali del cittadino, mediante l'utilizzo della connessione veloce e lo sviluppo di servizi di e-government di prossimità.
5. La Regione, nell'ambito della Strategia nazionale per la banda ultralarga e del Piano Italia 1 Giga, monitora e ottimizza la qualità del servizio reso agli utenti finali nelle aree montane e interne, garantendo che il completamento della copertura in banda ultralarga sia considerato priorità nell'attuazione dei piani nazionali.
6. La Giunta regionale definisce direttive per il decentramento nei comuni montani di attività e servizi della pubblica amministrazione regionale, valorizzando le potenzialità del lavoro da remoto come strumento di attrazione di nuovi residenti.

TITOLO VI — ENERGIA E COMPENSAZIONE TERRITORIALE

Art. 19 (Valorizzazione delle risorse energetiche locali)

1. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 7, la Regione, in collaborazione con le Unioni di Comuni montane, effettua una ricognizione del territorio per identificare lo stato di utilizzo, valorizzazione e sostenibilità ambientale delle risorse energetiche locali.
2. La Regione promuove gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile nei territori montani nell'ambito di un corretto sviluppo delle filiere locali, garantendo che i benefici economici derivanti dall'installazione di impianti eolici e fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW siano adeguati e proporzionati all'impatto territoriale e paesaggistico.
3. La Regione assicura che le comunità locali, attraverso le Unioni di Comuni montane e i comuni interessati, siano effettivi soggetti co-decisori nei procedimenti autorizzativi e che una quota adeguata dei proventi sia destinata allo sviluppo locale.

Art. 20 (Misure di compensazione energetica e riduzione della TARI a favore dei residenti)

1. La Regione riconosce che le comunità residenti nelle aree montane e interne ospitano una quota rilevante degli impianti di produzione di energia da fonte eolica e fotovoltaica a servizio del sistema energetico regionale. Al fine di rendere equa la distribuzione dei benefici della transizione energetica, una quota delle misure di compensazione

ambientale e territoriale di cui alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, è destinata a misure di sostegno diretto ai residenti.

2. La riduzione della TARI di cui al presente articolo costituisce misura di compensazione territoriale a contenuto sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, finalizzata a mantenere la residenzialità e il presidio del territorio nelle aree montane interessate da impianti di produzione energetica, in attuazione degli articoli 44, secondo comma, e 119 della Costituzione.
3. Nei procedimenti di autorizzazione unica regionale relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti eolici e fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW ricadenti nei territori dei comuni montani, la Regione inserisce, nell'ambito delle misure di compensazione negoziate in conferenza di servizi, una clausola che destina una quota delle risorse compensative — non inferiore al trenta per cento del valore annuo complessivo della compensazione prevista per il comune ospitante — all'abbattimento della TARI dovuta dai residenti, senza riduzione delle compensazioni complessivamente spettanti al comune ai sensi della normativa vigente.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono versate annualmente dal gestore dell'impianto in un apposito Fondo comunale per la riduzione della TARI, istituito presso ciascun comune ospitante. Il Fondo è alimentato per tutta la durata dell'autorizzazione dell'impianto.
5. Il beneficio di abbattimento della TARI è riconosciuto prioritariamente ai nuclei familiari con residenza anagrafica continuativa nel comune, con importo inversamente proporzionale al reddito ISEE e direttamente proporzionale alla durata della residenza. Sono previste misure aggiuntive per i nuclei che abbiano trasferito la residenza nel comune negli ultimi trentasei mesi, a titolo di incentivo al ripopolamento.
6. Qualora le risorse del Fondo eccedano il fabbisogno necessario per l'abbattimento della TARI, l'eccedenza è destinata a investimenti comunali in efficienza energetica, manutenzione della viabilità minore e altri interventi di qualità della vita.
7. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che definisce: modalità di calcolo della quota compensativa, modelli di convenzione tra comune e gestore, modalità di verifica e rendicontazione, criteri di attribuzione del beneficio. Il regolamento è adottato sentite le Unioni di Comuni montane, ANCI Puglia e UNCEM Puglia.
8. Le disposizioni del presente articolo, in quanto norme speciali per le aree montane e interne in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, integrano l'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28. In caso di contrasto, si applica il criterio di specialità di cui all'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, privilegiando la disciplina che meglio realizzi la finalità di tutela costituzionale delle zone montane.

Art. 21 (Green communities e comunità energetiche)

1. La Regione sostiene la realizzazione, sul territorio montano e nelle aree interne pugliesi, di green communities, cooperative di comunità e comunità energetiche rinnovabili, finalizzate a valorizzare in modo integrato e sostenibile il patrimonio locale.
2. Mediante risorse stanziare nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 6, la Regione può sostenere la realizzazione, a cura delle Unioni di Comuni montane, di piani di sviluppo sostenibile a livello intercomunale e l'eventuale messa in opera degli interventi previsti.

TITOLO VII — PATRIMONIO FONDIARIO

Art. 22 (Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani pugliesi, acquisiti a qualunque titolo da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a coltivare o condurre i terreni per almeno dieci anni dall'acquisto e a non frazionare il compendio al di sotto della superficie minima indivisibile per quindici anni.
2. La superficie minima indivisibile rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria.
3. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane pugliesi, avuto riguardo agli ordinamenti produttivi tipici e alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata con provvedimento della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente.

TITOLO VIII — COORDINAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 (Coordinamento con la normativa regionale in materia di governo del territorio)

1. La presente legge si coordina con la legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, e con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, nella comune finalità di garantire la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle aree montane e interne.
2. I comuni montani e le Unioni di Comuni montane conformano i propri strumenti urbanistici generali e attuativi agli obiettivi della presente legge, assicurando:
 - a) la tutela del paesaggio agrario, naturale e storico-insediativo;
 - b) la limitazione del consumo di suolo, favorendo la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;
 - c) la coerenza tra pianificazione urbanistica locale e previsioni di recupero dei borghi;

- d) la compatibilità degli interventi di installazione di impianti di energia rinnovabile con la tutela del paesaggio.
3. La Regione fornisce supporto tecnico ai comuni montani nella redazione e nell'adeguamento dei Piani Urbanistici Generali (PUG), riconoscendo le specificità e prevedendo forme semplificate per i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
 4. La Regione provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare la coerenza delle norme di attuazione del PPTR con gli obiettivi della presente legge, apportando le modifiche necessarie.
 5. Nell'ambito della Conferenza di co-pianificazione di cui alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, è assicurata la partecipazione delle Unioni di Comuni montane per tutti i procedimenti che interessano i territori montani.
-

Art. 24 (Associazioni rappresentative delle autonomie locali)

1. Nell'attuazione della presente legge, la Regione riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali, in particolare ANCI Puglia e UNCEM Puglia.
 2. La Regione può destinare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari per specifici progetti di assistenza giuridico-amministrativa e tecnica, nonché di sviluppo socio-economico, presentati dalle associazioni di cui al comma 1.
 3. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 2.
 4. UNCEM Puglia partecipa, con funzione consultiva, ai lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 9 e al processo di elaborazione del programma di cui all'articolo 7.
-

Art. 25 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di contrasto allo spopolamento, di miglioramento della qualità dei servizi e di sviluppo sostenibile.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 settembre, una relazione di monitoraggio che illustra:
 - a) l'andamento demografico dei comuni montani;
 - b) lo stato di attuazione dei livelli essenziali di servizi pubblici;
 - c) lo stato della continuità assistenziale sanitaria e i casi di soppressione o riduzione del servizio;
 - d) il numero di medici di medicina generale operanti nei comuni montani, disaggregato per comune, e l'andamento del rapporto medici/popolazione residente;
 - e) il numero e la tipologia degli interventi del servizio di emergenza-urgenza (118) nei comuni montani, con indicazione dei tempi medi di intervento;

- f) il numero di accessi ai servizi di telemedicina e teleconsulto attivati nelle aree montane e il livello di soddisfazione degli utenti;
 - g) le risorse finanziarie destinate alle aree montane;
 - h) gli interventi realizzati e il loro impatto;
 - i) le criticità emerse e le proposte di modifica normativa.
3. Qualora dalla relazione di cui al comma 2 emerga la soppressione o la riduzione del servizio di continuità assistenziale in uno o più comuni montani senza l'adozione di misure alternative equivalenti, la Giunta regionale è tenuta a riferire al Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla presentazione della relazione, sulle cause della soppressione o riduzione e sulle misure che intende adottare per ripristinare il servizio o garantire equivalenti livelli di assistenza. Il Consiglio regionale, tramite la commissione competente, può formulare indirizzi vincolanti alla Giunta per il ripristino del servizio.
 4. La relazione è elaborata sulla base dei dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 9 ed è resa pubblica sul sito istituzionale della Regione nella sezione 'Amministrazione trasparente'.
 5. La commissione consiliare competente esamina la relazione e può formulare indirizzi e raccomandazioni alla Giunta regionale. L'esame si conclude con l'approvazione di un documento di valutazione trasmesso alla Giunta entro sessanta giorni.
 6. La Giunta regionale individua, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il set minimo di indicatori quantitativi e qualitativi da utilizzare per il monitoraggio, assicurando la comparabilità dei dati e la coerenza con gli indicatori della Strategia Nazionale per le Aree Interne.
-

Art. 26 (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge.
-

Art. 27 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.500.000,00 annui a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui alla Missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', Programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione della Regione Puglia, e mediante le risorse dei fondi strutturali europei destinate alle aree interne, per quanto riguarda gli oneri di cui al comma 2, lettera b).
2. La ripartizione degli oneri per l'esercizio finanziario di prima applicazione è la seguente:
 - a) Fondo regionale per la montagna e le aree interne (articolo 6): euro 5.000.000,00, a valere sulla Missione 09, Programma 02, Titolo 1;

- b) Incentivi per l'insediamento nelle aree montane (articolo 11): euro 300.000,00, a valere sulle risorse dei fondi strutturali europei (FESR) destinate allo sviluppo delle aree interne, previo inserimento nel Programma Operativo Regionale vigente, ovvero, in subordine, a valere sulla Missione 09, Programma 02, Titolo 1;
 - c) Osservatorio regionale sulla montagna e le aree interne - rimborsi spese (articolo 9, comma 4): euro 50.000,00, a valere sulla Missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', Programma 01 'Organi istituzionali', Titolo 1 'Spese correnti';
 - d) Attività di monitoraggio e valutazione (articolo 25): euro 150.000,00, a valere sulla Missione 09, Programma 02, Titolo 1.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Alla ripartizione degli oneri per gli esercizi finanziari successivi al primo si provvede annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 25 e delle eventuali necessità di incremento delle risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 6.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attestante la compatibilità degli oneri con gli equilibri di bilancio e il rispetto del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Art. 28 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
-